

Contratti in genere - Interpretazione - Comportamento complessivo dei contraenti - In genere - Comportamento di terzi - Irrilevanza - Fattispecie.

In tema di interpretazione del contratto, per l'identificazione della comune intenzione delle parti, ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c. (che fa riferimento al comportamento dei contraenti), non si può tener conto del comportamento dei soggetti che quel contratto non hanno posto in essere (nella specie, un comune rispetto alla polizza fideiussoria conclusa da una società costruttrice a garanzia dell'esecuzione delle opere di urbanizzazione assunte nell'ambito di una convenzione urbanistica), non potendo essi avere alcun rapporto né con l'interno volere dei contraenti, né con i precetti e i comandi nei quali si è oggettivizzata la loro volontà.

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 18283 del 07/06/2022 (Rv. 665075 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1362

Corte

Cassazione

18283

2022